

PROTEZIONE DEI GIOVANI LAVORATORI E MISURE PROTETTIVE

Articolo di legge	Età (anni compiuti)						
	0-12	13	14	15	16	17	18
OLL5 Art. 7/8 Condizione generale	Nessuna ripercussione negativa per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico, la frequenza e le prestazioni scolastiche						
LL Art. 30 cpv. 1 Età minima	È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni.			Impiego consentito per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico (formazione professionale di base o altra)			
LL Art. 30 cpv. 2 Eccezioni (lavori leggeri)	Divieto	Lavori leggeri					
LL Art. 30 cpv. 2 Eccezioni (manifestazioni)	Per manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie previa notifica						
LL Art. 30 cpv. 3 Deroghe (giovani prosciolti dall'obbligo scolastico)	Divieto		Giovani prosciolti dall'obbligo scolastico a determinate condizioni				
LL Art. 31 Durata del lavoro	Max: 3 ore/g. e 9 ore/sett.	Durante il periodo scolastico: max. 3 ore/g. e 9 ore/sett.		Uguale a quella degli altri lavoratori della stessa azienda, max. 9 ore/g.			
LL Art. 31 cpv. 3 Lavoro straordinario	Divieto				Vietato nella formazione professionale di base; altrimenti, solo nei giorni feriali fino alle 22		
OLL5 Art. 17 OLL5							
LL Art. 31 cpv. 4 Lavoro notturno e domenicale	Divieto				Soggetto ad autorizzazione (con eccezioni) Visita medica obbligatoria in caso di lavoro notturno		
OLL5 Art. 4, 4a & 4b Lavori pericolosi	È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi			Solo nella formazione professionale di base, con misure di accompagnamento oppure nell'ambito delle formazioni transitorie, a determinate condizioni			
OLL5 Art. 5 cpv. 1 Aziende di divertimenti	Divieto per il servizio dei clienti						
OLL5 Art. 5 cpv. 1 Alberghi, ristoranti e caffè	Divieto			Servizio dei clienti nella formazione professionale di base			
OLL5 Art. 9 Formazione professionale	Divieto		Previo consenso dei genitori, idoneità medica e autorizzazione dell'autorità		Consentita		
LL Art. 31 cpv. 2 Durata del lavoro	Fino alle 20				Fino alle 22 (alla vigilia dei corsi della scuola professionale, fino alle 20)		
OLL5 Art. 10 OLL5							
OLL5 Art. 11 Durata del lavoro per i giovani soggetti all'obbligo scolastico		Durante le vacanze scolastiche: max. 2 sett, max. 40 ore/sett., max. per la metà delle vacanze scolastiche, tra le 6 e le 18		Uguale a quella degli altri lavoratori della stessa azienda, max. 9 ore/g.			
OLL5 Art. 16 Riposo giornaliero	Min. 12 ore						
LL Art. 59 cpv. 1 Disposizioni penali	Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di protezione speciale dei giovani, intenzionalmente o per negligenza						
OLL5 Art. 19 OLL5 Informazione e istruzione	Il datore di lavoro provvede affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata						
LL Art. 29 cpv. 2 Doveri speciali	Il datore di lavoro avverte i genitori o il tutore in caso di malattia o infortunio oppure in caso di minaccia nella salute o nella moralità del giovane e prende le cautele necessarie						
LLL Art. 32							
OLL5 Art. 19 OLL5							

Fine della protezione speciale

Contatto

 SECO | Condizioni di lavoro –
 Protezione dei lavoratori sul posto di lavoro
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch